

TAR Umbria, Sezione I - Sentenza 21/01/2011 n. 17  
d.lgs 163/06 Articoli 73 - Codici 73.1

L'inosservanza, nell'offerta, della prescrizione legale in ordine all'inderogabilità dei costi della sicurezza implica la sanzione dell'esclusione dalla gara, anche in assenza di una specifica comminatoria in tal senso da parte della lex specialis, trattandosi di disposizione idonea ad eterointegrare le regole procedurali. Ed infatti, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, la violazione della norma primaria che impone l'indicazione preventiva dei costi di sicurezza rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente importante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, ed impedisce alla Stazione appaltante un adeguato controllo sull'affidabilità dell'offerta stessa.